C11866 - ERG / IP MAESTRALE INVESTMENTS
Provvedimento n. 24163

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 gennaio 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società ERG S.p.A., pervenuta in data 14 dicembre 2012

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

ERG S.p.A. (di seguito, ERG) è la società al vertice dell'omonimo gruppo (di seguito, Gruppo ERG), attivo nei settori della raffinazione del greggio e distribuzione di prodotti petroliferi, nonché della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Nel 2011 il gruppo ERG ha realizzato un fatturato mondiale di 11,152 miliardi di euro, di cui *[7-8]*[1] miliardi di euro in Italia.

IP Maestrale Investments Limited (di seguito, IP Maestrale) è la *holding* di un gruppo titolare di parchi eolici localizzati in Germania ed in Italia. In particolare, IP Maestrale possiede 41 parchi eolici in Italia, per una capacità installata complessiva di 550 MW siti in Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. IP Maestrale è controllata dal gruppo International Power, a sua volta interamente posseduto dal gruppo GDF Suez, attivo in Italia principalmente nella produzione e vendita di energia elettrica e nella vendita di gas.
Nel 2011 il gruppo controllato da IP Maestrale ha realizzato un fatturato mondiale pari a 165 milioni di euro, di cui *[100-474]* milioni di euro in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di ERG, dell'80% del capitale sociale di IP Maestrale, e in conseguenza del controllo esclusivo di quest'ultima[2].

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro e il fatturato realizzato dall'impresa oggetto di acquisizione è stato superiore a 47 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

L'operazione comunicata riguarda l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare da fonte eolica. Poiché tale attività rientra nell'ambito del più ampio settore della generazione di energia elettrica da fonti sia tradizionali sia rinnovabili, ne discende che il mercato rilevante, sotto il profilo merceologico, ai fini della valutazione dell'operazione è quello relativo alla produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica, che si definisce come l'insieme dei contratti di compravendita di energia elettrica stipulati da generatori nazionali e importatori da un lato, e grandi clienti industriali, Acquirente Unico e grossisti dall'altro. La stipula di tali contratti avviene sia sul mercato centralizzato dell'energia, sia al di fuori del medesimo, tramite contrattazione bilaterale tra operatori.
Per quanto riguarda la dimensione geografica, a causa dei vincoli fisici della rete di trasmissione e delle situazioni di congestione che si possono generare, l'Indagine Conoscitiva congiunta con l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas[3]

1 *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

2 *[Le parti hanno inoltre disciplinato l'acquisto del restante 20% con un contratto di opzione call e put a favore, rispettivamente, dell'acquirente e del venditore. Tali opzioni potranno essere esercitate trascorsi tre anni dalla data di perfezionamento dell'operazione.]*

3 *[Cfr. "Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale", chiusa con provvedimento in data 9 febbraio 2005.]*

("IC22") ha escluso l'esistenza di un unico mercato nazionale ed ha identificato sul territorio italiano quattro mercati distinti: la macrozona Nord, la macrozona Sud, la macrozona Sicilia e la Sardegna.
Data la localizzazione in Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia dei parchi eolici nella titolarità IP Maestrale, le zone interessate dall'operazione in esame sono la macrozona Sud, la macrozona Sicilia e la macrozona Sardegna.

Effetti dell'operazione

Nelle macrozone Sud e Sardegna, le quote congiunte del gruppo ERG e di IP Maestrale risultano, in termini di capacità installata degli impianti, inferiori al 5%, mentre nella macrozona Sicilia, a seguito dell'operazione in oggetto, il gruppo ERG deterrà una quota di mercato all'incirca pari al *[15-20%]*[4].
Ne discende che l'operazione comunicata non è idonea a modificare in maniera sostanziale le condizioni concorrenziali presenti nei mercati di riferimento.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
RobertoChieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

[4] *[Si tratta di una quota che risulta inferiore al 25%, quota al di sotto della quale si presume che le concentrazioni non abbiano effetti anticompetitivi ai sensi degli Orientamenti della Commissione Europea relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, punto 18, in G.U.C.E. n. C 31 del 5 febbraio 2004.]*